

***REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI E
PER L'INSTALLAZIONE DI
APPARECCHI ELETTRONICI DA
INTRATTENIMENTO O DA GIOCO***

RELAZIONE

ILLUSTRATIVA ED ESPLICATIVA DELLE MOTIVAZIONI DELLE SCELTE.

La dipendenza patologica dal gioco d'azzardo è definita dalla Organizzazione Mondiale della Sanità come una patologia che caratterizza "i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro e rientra nella categoria diagnostica dei disturbi di controllo degli impulsi".

L'Organizzazione Mondiale della Sanità individua nel "gioco d'azzardo compulsivo una forma morbosa chiaramente identificata, che, in assenza di misure idonee d'informazione e prevenzione, può rappresentare - a causa della sua diffusione - un'autentica malattia sociale".

A questo proposito, un notevole studio confluito nella pubblicazione Quaderno della Autonomie Locali n. 1 "Gioco d'Azzardo e Ludopatia I Comuni entrano in gioco" progetto realizzato dalla lega delle Autonomie Locali maggio 2016 - ha messo in evidenza la crescita allarmante di problematiche che incidono non solo sulla salute psicofisica del soggetto giocatore, ma anche sulla sua vita familiare, sociale e lavorativa.

I dati forniti dall'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato confermano la grande espansione del gioco d'azzardo in tutte le Regioni d'Italia: sono circa 15 milioni i giocatori abituali, 2 milioni quelli a rischio patologico e circa 800,000 i giocatori già malati.

Le persone più interessate al gioco risultano essere le fasce più deboli e fragili della nostra società, chi ha una minore scolarizzazione, chi ha un lavoro più precario chi è in difficoltà nel trovare una propria identità.

La dipendenza dal gioco è una vera e propria malattia che compromette lo stato di salute fisica e psichica del giocatore. Il malato di gioco cronicamente incapace di resistere all'impulso di giocare, spesso si trova nella condizione di dover chiedere prestiti a usurai, a sottrarre soldi in casa o dove capita, a chiedere soldi in prestito a parenti e amici per potere giocare. A volte giunge alla perdita del lavoro per assenteismo. Tutto questo produce sofferenza, difficoltà, comportamenti aggressivi nell'ambito familiare fino al suicidio.

Il fenomeno del gioco d'azzardo interessa anche il mondo giovanile, nonostante sia espressamente vietato ai minori di anni 18.

Il diffondersi del gioco d'azzardo lecito si configura come un pericolo per la salute pubblica anche nel territorio ossolano. Dai dati forniti dal Dipartimento delle Dipendenze soc. SER. D dell A.S.L. N.14 , si evidenzia nel periodo compreso tra il

2005 (anno di attivazione del servizio) e il 2016, un aumento esponenziale di pazienti presi in carico dal servizio medesimo per la cura delle ludopatie. Molti sono i soggetti che non approdano alle cure del SER.D o che non hanno neppure coscienza della loro patologia.

Tutto ciò premesso l'introduzione di limitazioni all'accesso al gioco costituisce un efficace deterrente al diffondersi di forme di dipendenza patologica, configurandosi pertanto come difesa in particolare delle fasce più deboli.

In generale quindi, porre dei limiti all'uso delle apparecchiature elettroniche, sia in termini spaziali (distanza dai luoghi sensibili) sia in termini temporali (orari diurni e notturni) può costituire un efficace contrasto alla diffusione di forme di dipendenza dal gioco.

In particolare, l'utilità della limitazione in orario diurno risiede nella assenza di valide alternative in termini di attività sociali in quegli orari; questo mette a rischio in particolare casalinghe, studenti, pensionati, che in quegli orari non dispongono di alternative che gli permettano di occupare il tempo libero.

Funge da esempio il fatto che in molti locali pubblici si è passati da giochi di carte che presentavano e rispondevano a bisogni di socializzazione, a slot machine che vedono persone diverse impegnate in maniera solitaria contro una macchina.

Pertanto, l'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli - peraltro documentati - per la salute pubblica, per il risparmio familiare, per la continuità affettiva e la serenità domestica, per l'integrità del tempo di lavoro e non ultima la sicurezza urbana; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco.

L'Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, intende favorire l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza le quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.

Indice:

- art. 1 Norme generali.....pag. 5
- art. 2 Obiettivi.....pag. 5
- art. 3 Definizioni.....pag. 6
- art. 4 Prescrizioni d'esercizio.....pag. 7
- art. 5 Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito.....pag. 9
- art. 6 Requisiti dei locali da adibirsi a sala giochi.....pag. 9
- art. 7 Obblighi per i titolari di sale giochi.....pag. 11
- art.8 Procedimento per l'apertura o il trasferimento di sala giochi pag.11
- art. 9 Orari di apertura delle sale giochi e scommesse e di
funzionamento dei giochi.....pag. 12
- art. 10 Pubblicità.....pag. 13
- art.11 Installazione degli apparecchi da gioco negli esercizi in
possesso delle licenze ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.....pag. 13
- art. 12 Esercizio del gioco negli esercizi commerciali e nei circoli
provati non autorizzati alla somministrazione.....pag.13
- art. 13 Sanzioni.....pag. 14
- art. 14 Disciplina transitoria.....pag. 14

NORME GENERALI

ART. 1

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sala giochi e le modalità di installazione, gestione ed uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici per giochi da intrattenimento e di abilità, in attività commerciali, circoli privati, esercizi di intrattenimento e pubblici esercizi di somministrazione, rivendite tabacchi, ricevitorie lotto, per i quali occorre il rilascio delle licenze ed autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e s.m.i., dell'art. 19 del DPR 24 Luglio 1977 n. 616 e dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000.

ART. 2

OBIETTIVI

2) 1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica, con particolare attenzione alla tutela delle fasce deboli della popolazione e di porre un argine alla disponibilità illimitata, o quasi, delle offerte di gioco, soprattutto per quanto riguarda l'orario notturno e mattutino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all'alcolismo, all'isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o allo studio; che venga, in linea generale, incentivato un accesso responsabile al gioco senza derive verso fenomeni di dipendenza.

2. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si uniformano, quindi, ai seguenti principi: a) tutela dei minori; b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di: - contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione della dipendenza patologica da gioco; - contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco; c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.

3. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

4. Il Comune, nelle more della predisposizione, da parte della Regione, dei contenuti grafici di un marchio regionale "Slot no grazie", che sarà poi distribuito a tutti gli esercenti a cura del Comune, come previsto dall'art. 4 della L.R. N.9/2016, agli esercenti che scelgono di non installare o che scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7, è disponibile a divulgare tra gli esercenti il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al disturbo del gioco, tramite le ASL. Il materiale fornito dovrà essere esposto in luogo ben visibile ed accessibile al pubblico, all'interno degli esercizi che utilizzano al loro interno i dispositivi di gioco.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definita sala giochi, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.); b) giochi leciti: si considerano tali: 1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.); 2) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in: • apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.); • apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. new slot): gli apparecchi da intrattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che

distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare, a titolo esemplificativo, non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; • apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da intrattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa; • apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad 1 euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali; • apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali; c) apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.

ART. 4

PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. Sono inoltre stabilite le seguenti prescrizioni: a) essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle

attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;

2. Il numero massimo di apparecchi di cui all'art 110 comma 6 T.U.L.P.S. installabili presso ogni esercizio è determinato dal Decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011.

3. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello formato cm 21x29,7 leggibile a distanza di 2 metri che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio; I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove appunto sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni.

4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi

5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le gallerie dei centri commerciali;

6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini simili ingannevoli.

7. Gli esercenti che detengono apparecchi automatici da intrattenimento previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. hanno l'obbligo di esporre all'interno dei locali, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore del Verbano Cusio Ossola e vidimata dal Comune

8. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro hanno, altresì, l'obbligo di apporre a proprie spese, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso e riferimenti utili ai servizi di pubblica utilità nella lotta contro le dipendenze patologiche dal gioco.

ART. 5
COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO

1. Nel rispetto dell'art. 5 commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 9 del 2 maggio 2016 è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 in locali che si trovino ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve dalle mezzerie (i punti mediani in senso spaziale) degli ingressi più vicini, inferiore a cinquecento metri da :

- a) Istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati;
- b) Centri di formazione per giovani e adulti;
- c) Luoghi di aggregazione per bambini, giovani e adulti nonché oratori e biblioteche;
- d) Strutture ricettive per categorie protette;
- e) Luoghi di culto;
- f) Impianti sportivi;
- g) Ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio sanitario;
- h) Istituti di credito e sportelli bancomat;
- i) Esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- j) Movicentro e Stazioni Ferroviarie

2. Pertanto anche l' apertura di nuove sale giochi e il trasferimento di sede di quelle esistenti avvengono nel rispetto delle distanze sopra specificate.

ART. 6
REQUISITI DEI LOCALI DA ADIBIRSI A SALA GIOCHI

1. I locali destinati ad ospitare una sala giochi devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima dedicata al gioco di mq 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per disabili. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile.
2. Non è consentito l'insediamento delle sale giochi al piano terra di edifici residenziali, ovvero qualora ai piani superiori sia prevista la destinazione residenziale.
3. Non è consentita l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. in aree pubbliche e private all'esterno dei locali sede dell'attività.

4. I locali da adibirsi a sala giochi devono essere di altezza non inferiore a m 2,70, con rapporto illuminante non inferiore a 1/8; i predetti requisiti devono essere asseverati da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato.
5. L'insediamento di una sala giochi può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio privato pari al 100% della superficie del locale, reperito anche nelle immediate vicinanze, purchè entro una raggio di 100 metri dall'ingresso del locale.
6. I locali dovranno essere accessibili anche a persone disabili, nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
7. Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna ed esterna nonché i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica.
8. La somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente con l'attività di sala giochi ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 29/12/2006 nr. 38 può essere condotta entro limiti di superficie non superiori al 25% del totale dei locali della sala giochi ; la superficie adibita a somministrazione deve essere evidenziata in apposito elaborato grafico/progettuale allegato alla domanda di esercizio. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non può avvalersi di *dehors* esterni all'esercizio, in quanto attività accessoria a quella principale.
9. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti previsti dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni di sale giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienicosanitari ed urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi (ai sensi del D.M.17.12.1992 n. 564, modificato dal D.M.05.08.1994 n. 534) ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi. È autorizzabile la rappresentanza nell'espletamento dell'attività, purché il rappresentante sia in possesso degli accertati requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS.
10. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art.110 8 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura.
11. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.

ART. 7
OBBLIGHI PER I TITOLARI DI SALE GIOCHI

1. I titolare degli esercizi di sala giochi hanno l'obbligo di: a) esporre all'interno dell'esercizio, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore del Verbano Cusio Ossola vidimata dal Comune; b) apporre, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un avviso al pubblico - redatto a cura e spese dell'esercente con l'uso di materiale che ne garantisca la durata nel tempo e l'inalterabilità – che riporti la seguente dicitura: "IL GIOCO PER QUALCUNO PUÒ SMETTERE DI ESSERE SOLO UN DIVERTIMENTO. SE IL GIOCO STA DIVENTANDO UN PROBLEMA, PUOI CHIEDERE AIUTO IN MODO ANONIMO E GRATUITO. Il cartello dovrà avere dimensioni cm 21 x 29,7, con caratteri proporzionati alla dimensione dello stesso. c) Impedire l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S ai minori di anni 18; d) Rispettare gli orari d'esercizio stabiliti dal Comune.

ART. 8
PROCEDIMENTO PER L'APERTURA O IL TRASFERIMENTO DI SALA GIOCHI

1. La domanda tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, la modifica sostanziale dei locali o il trasferimento di una sala giochi, redatta in carta legale è trasmessa telematicamente al SUAP del Comune di Domodossola, tramite il portale telematico
2. L'esame della domanda di cui sopra è subordinata alla presentazione della seguente documentazione: a) certificato di tecnico abilitato in merito alla regolarità degli impianti ivi installati b) planimetria in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato, con indicata l'eventuale superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande; c) planimetria firmata da tecnico abilitato che asseveri la disponibilità dei parcheggi in conformità a quanto richiesto all'art. 6; d) dimostrazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestante la conformità di cui al comma 4 dell'art. 6;
3. Oltre quanto previsto dal presente articolo sono fatti salvi i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, con riferimento agli articoli 11 e 92 del TULPS ed alla legislazione antimafia, nonché la rispondenza dei locali ai requisiti di carattere igienico-sanitario, urbanistico ed edilizio, di sorvegliabilità ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Pubblica Sicurezza, e di conformità alla normativa di prevenzione incendi.
4. Il Suap, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, valutata e verificata la documentazione prodotta, provvederà a notificare al richiedente la

comunicazione di accoglimento della stessa o, se del caso, diniego motivato. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento, il soggetto interessato dovrà presentare tutta la documentazione relativa agli apparecchi da gioco, compilando l'elenco degli apparecchi datato e sottoscritto con indicazione della tipologia, dei codici identificativi e dei relativi nulla-osta rilasciati dall'A.A.M.S. 5. Il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione inerente i giochi ed il titolare dell'autorizzazione dovrà iniziare l'attività entro 6 mesi dalla data del rilascio del titolo autorizzativo.

ART. 9

ORARI DI APERTURA SALA GIOCHI e DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 DEL T.U.L.P.S.

1. L'Orario di Esercizio della Sale Giochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.L.P.S. e delle Sale scommesse autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art 88 del T.U.L.L.P.S. è il seguente:

dalle ore 10.00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, compresi i festivi;

2. Gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, di cui all' art. 110, comma 6 lett. a) e b) del T.U.L.P.S. collocati negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.L.P.S. (sale gioco, bar, ristoranti, alberghi) e negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.L.P.S. (sale scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.), nonché negli esercizi commerciali, nelle rivendite di tabacchi e nelle ricevitorie lotto sono i seguenti:

dalle ore 14,00 alle 18,00 e dalle ore 20,00 alle ore 24,00

di tutti i giorni, compresi festivi.

3. Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

ART. 10
PUBBLICITA'

1. La propaganda o comunque ogni forma di pubblicità del gioco d'azzardo deve rispettare i dettati normativi nazionali ed europei e deve contenere con caratteri della stessa dimensione del testo indicazioni sulle reali percentuali di vittoria per ogni singola tipologia di gioco oggetto di propaganda, al fine di evitare il formarsi di illusioni che minimizzano il rischio esaltando l'euforia della vittoria.

ART. 11
INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO PRESSO
GLI ESERCIZI GIÀ IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86
ED 88 DEL T.U.L.P.S.

1. Negli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che: a) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; b) i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale; c) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, laddove la superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio.

ART. 12
ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI
CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

1. Gli apparecchi da intrattenimento e svago di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali non autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., esclusivamente se in possesso di titoli per l'esercizio congiunto di rivendita di generi di monopolio,

ricevitorie, concorsi nazionali quali lotto, superenalotto, totocalcio, totip, ecc.

ART. 13
SANZIONI

1. Per le violazioni e relative sanzioni non previste dall'art. 11 della Legge Regionale n. 9/2016 "Norme per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico" e dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, fatto salvo quanto stabilito al comma successivo, si applica il pagamento della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art 7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 nr. 267 (Testo Unico Enti locali).
2. L'Amministrazione si riserva, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981 n. 689 e seguenti modifiche e integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta Comunale, un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal citato articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 .

ART. 14
DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 9 del 2 maggio 2016, i titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti già alla data di entrata in vigore della Legge regionale in discorso devono adeguarsi a quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento entro i tre anni successivi all'entrata in vigore della legge. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse autorizzate dopo la data del 1 gennaio 2014 devono adeguarsi a quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge.
2. Gli esercenti che alla data di entrata in vigore della legge regionale sopra richiamata gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. collocati all'interno di esercizi pubblici e

commerciali, di circoli privati ecc.. devono adeguarsi entro diciotto mesi successivi a tale data (20 novembre 2017).